



PROGETTO I.S.S.A.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO PER RISCHIO ELEVATO DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Principi generali

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la conduzione dei corsi per addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, per il conseguimento dell'attestato di partecipazione e per l'ottenimento del certificato di idoneità tecnica, secondo quanto previsto nell'allegato IX del D.M. 10/3/1998 ed ai sensi dell'art. 36, 37 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 2 Caratteristiche dei corsi

I corsi hanno durata di almeno 18 ore e prevedono attività formativa teorica e pratica come previsto nell'allegato IX del D.M. 10/3/1998 (rischio incendio elevato).

L'inizio di ogni corso va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione degli studenti coinvolti, che non potranno essere meno di 20 né più di 22.

Articolo 3 Coordinamento dei corsi

L'organizzazione dei corsi viene demandata alla Rete di scuole per la sicurezza competente per territorio, di concerto con la corrispondente sezione provinciale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il direttore dei corsi, responsabile del funzionamento delle attività dei corsi, dovrà essere un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, uno per ogni provincia.

Articolo 4 Tutor

Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del progetto, la scuola dove si svolge il corso individua uno o più tutor con il compito di svolgere l'attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica e coordinamento interno all'istituto.

Articolo 5 Docenze

Il corpo docente del corso sarà composto da soci dell'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco.

Articolo 6 Presenze

L'ottenimento dell'attestato di partecipazione dello studente al corso è subordinato alla presenza al 90% delle lezioni di teoria, al 100% alle lezioni di pratica e alla restituzione del test di apprendimento e del questionario di gradimento previsti a fine corso.

Articolo 7 Idoneità tecnica

L'esame per ottenere l'idoneità tecnica si terrà presso la scuola dove si è effettuato il corso.

Il direttore del corso dovrà inoltrare richiesta di esame di idoneità tecnica antincendio al Comando Provinciale VVF competente per territorio e inviare copia della documentazione all'istituto interessato e alla Rete di scuole per la sicurezza competente per territorio.

Lo studente sarà ammesso a sostenere l'esame di idoneità tecnica solo se avrà ottenuto l'attestato di partecipazione di cui all'art. 6 e superato il test di apprendimento di fine corso con un risultato pari o superiore all'80% delle risposte corrette.

Articolo 8 Attrezzature necessarie

La Rete di scuole per la sicurezza competente per territorio, sentita l'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, provvederà a noleggiare e a far pervenire presso la sede del corso gli estintori necessari sia per la parte pratica del corso sia per l'esame di idoneità tecnica, considerando la necessità di un estintore a CO₂ da 5 kg ogni due studenti partecipanti.

L'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, per tramite dei propri docenti, provvederà a portare presso la sede del corso i dispositivi di protezione individuale ed ogni altra attrezzatura necessaria alla realizzazione della parte pratica tanto durante il corso quanto durante l'esame per l'ottenimento dell'idoneità tecnica, in quantità sufficienti allo scopo.

La scuola che ospita il corso provvederà a rendere disponibile adeguati spazi interni ed esterni in cui realizzare ogni parte del corso e dell'esame di idoneità tecnica, previo parere favorevole del direttore del corso.

Articolo 9 Gestione documentale e amministrativa

L'Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco provvede alla correzione dei test d'apprendimento di cui all'art. 6 e al rilascio degli attestati di partecipazione al corso. Al Comando Provinciale VVF competente per territorio compete invece il rilascio dei certificati di idoneità tecnica.

La Rete di scuole per la sicurezza competente per territorio provvede all'elaborazione dei questionari di gradimento e a fornirne gli esiti al Comitato di cui all'art. 4 dell'Accordo di programma del Progetto.

La gestione amministrativa e contabile del corso è affidata alla Rete di scuole per la sicurezza competente per territorio.

Articolo 10 Credito formativo

Le scuole coinvolte nel progetto si impegnano a riconoscere come credito formativo l'attività svolta dai propri studenti, laddove non si configurasse come attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

Articolo 11 Impegno degli studenti e della scuola a conclusione dell'attività formativa

Un volta conclusa l'attività formativa con il conseguimento dell'idoneità tecnica, la scuola si impegna ad utilizzare gli studenti per azioni in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione quali: partecipazione attiva alle prove di evacuazione, verifiche periodiche antincendio, esercitazioni antincendio, sopralluoghi, ecc.

Dell'esito di questo impegno le scuole coinvolte produrranno annualmente una relazione o parteciperanno agli incontri/convegni previsti dall'Accordo di programma, relazionando sull'attività svolta.